



COMUNE di VIESTE
Provincia di Foggia

ORDINANZA DEL SINDACO **n. 93 del 21 luglio 2010**

OGGETTO: divieto di coltivazione e pascolo di determinate aree agricole e boscate, in attesa di specifiche indagini ambientali delle aree a rischio potenziale di contaminazione a seguito di incendio presso la discarica comunale di RSU in località Landa la Serpe

IL SINDACO

Premesso:

- che a seguito dell'incendio sviluppatosi nella notte del 15 luglio 2010 presso la discarica comunale di RSU in località Landa la Serpe, sono state avviate a cura dell'ARPA Puglia, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione - Ufficio igiene pubblica dell'A.S.L. FG di Vieste, indagini ambientali volte ad accertare l'eventuale presenza di inquinanti nocivi;
- che, con nota prot. 465 del 19 luglio 2010, acquisita al n. 11866 del prot. gen. dell'Ente in data 20.07.2010, i tecnici del predetto Dipartimento di Prevenzione, hanno chiesto, in attesa dei risultati delle analisi, l'emanazione di provvedimento di inibizione del pascolo degli animali per un raggio di metri 500 dalla discarica;

Considerato:

- che, secondo i competenti uffici comunali, l'incendio dei rifiuti può aver veicolato talune sostanze inquinanti, con reale possibilità di contaminazione delle acque, dei pascoli e delle colture agricole situati poco distanti alla discarica;
- che, tale situazione di inquinamento diffuso nella zona, impone alla pubblica amministrazione di attivarsi da un lato per la corretta informativa ai soggetti interessati, senza allarmismi, e dall'altro di accelerare ogni indagine possibile per l'esatta individuazione dei siti contaminati, con la circoscrizione dei siti da sottoporre, se del caso, alle necessarie procedure di bonifica;

Visti:

- l'art. 8 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) il quale dispone che, nella fase di controllo esterno, qualora vi sia motivo di sospettare la presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana, l'azienda unità sanitaria locale deve assicurare una ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di parametro a norma dell'allegato I e proporre al Sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica;
- l'art. 50 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;



Ritenuto:

- che, al fine di prevenire ogni rischio sanitario e attivare ogni possibile misura di sicurezza per i cittadini interessati, occorre accelerare i tempi per il completamento delle indagini preliminari nelle zone su indicate e delimitare l'esatta estensione e natura dei siti di discarica già individuati, nonché procedere all'individuazione e delimitazione delle eventuali aree che risulterebbero al momento solo da generiche segnalazioni e/o indizi;
- che, alla luce di quanto sopra descritto, nell'attesa del completamento di dette indagini preliminari e dell'esito degli accertamenti dell'ARPA Puglia, sia necessario ed urgente, a tutela della salute pubblica, provvedere ad emettere idoneo provvedimento quale misura cautelare, stante il paventato rischio per la salute umana, derivante sia dall'uso dell'acqua di pozzo o di bacini di raccolta situati nella zona di rischio sopra individuata, sia dall'utilizzo dei prodotti agricoli o dall'uso del suolo per il pascolo degli animali;

Con riserva di adozione di ogni ulteriore atto a seguito dei risultati degli accertamenti eseguiti dall'ARPA Puglia e fatti salvi i provvedimenti e i procedimenti a cura della Provincia ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. n. 152/2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento,

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa,

- di mantenere chiusi i pozzi, serbatoi e vasche utilizzati per il consumo umano e per il bestiame, situati in un raggio di 500 m dal perimetro della discarica, fino all'adozione dei provvedimenti, presi a norma dell'art. 14 del D. Lgs. n. 31/2001, che attestino l'avvenuta rimozione di ogni rischio per la salute umana, da rendere noti ai consumatori;
- ai proprietari, gestori e/o conduttori a qualsiasi titolo dei siti ubicati nelle zone poste in un raggio di 500 m dal perimetro della discarica:
 - 1) la temporanea chiusura di eventuali pozzi ivi esistenti e divieto assoluto di uso dell'acqua sotterranea, captata e/o raccolta in bacini a scopo potabile od irriguo;
 - 2) divieto di coltivazione dei campi per uso agro-alimentare;
 - 3) divieto di consumo alimentare dei vegetali spontanei e dei prodotti dei terreni agricoli ed orti presenti nella zona oggetto della presente ordinanza senza la previa acquisizione di certificazione da parte dell'A.S.L. - Servizio SIAN - sulla qualità dei prodotti raccolti;
 - 4) divieto di asportazione e/o movimentazione di terreni, salvo i casi autorizzati di bonifica in corso e negli altri casi muniti dei titoli autorizzativi di legge che abbiano preventivamente espletato indagine di qualità ambientale dei siti;
 - 5) divieto di pascolo degli animali destinati direttamente o con i loro prodotti all'alimentazione umana.

Tali divieti permangono fino alla data di revoca della presente.

- ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo dei terreni agricoli ubicati nelle zone indicate in epigrafe di consentire ai tecnici dell'ARPA Puglia o all'uopo incaricati dal Comune o da altri enti pubblici di eseguire campionamenti di terreno e d'acque di falda su aree pubbliche e private ai fini dell'individuazione di possibili inquinanti.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto disposto con la presente, con avvertenza che l'inottemperanza comporta la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del c.p..



AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Luigi VAIRA, Dirigente del Settore VI, ubicato nella sede municipale, Corso Lorenzo Fazzini n. 29, telefono 0884-712230, fax 0884-712255.;

DISPONE

- l'immediata diffusione della presente ordinanza a tutta la cittadinanza mediante la sua **pubblicazione** all'Albo Pretorio, per la durata di giorni 60 (*sessanta*), nonché la pubblicazione sul sito www.comunedivieste.it;

- la **notifica** della presente Ordinanza:

- al Comando Polizia Municipale di Vieste;
- al Comando Stazione Forestale di Vieste;
- al Comando Stazione Carabinieri di Vieste;
- al Dirigente del VI Settore, dott. L. Vaira;

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Dalla Residenza Municipale il giorno 21 luglio 2010

IL SINDACO

f.to dott.sa Ersilia NOBILE

